



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

REGOLAMENTO PER LA VITA COLLEGIALE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE COLLEGIALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

(emanato con D.D. n. 136 del 3.03.2010 in vigore dal 19 marzo 2010)

Art. 1 – Finalità

La Scuola Normale Superiore realizza il carattere residenziale e collegiale, da sempre affermato come principio generale della sua costituzione ed attualmente enunciato dall'articolo 3 dello Statuto, attraverso l'organizzazione di servizi che garantiscano la collegialità quale caratteristica della formazione presso la Scuola.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle strutture collegiali e conviviali ad uso degli allievi della Scuola.

Titolo I – Norme di vita collegiale (ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, dello Statuto)

Art. 3 – Norme di condotta

Gli allievi sono tenuti ad assumere un comportamento consono ad una convivenza civile nei confronti degli altri allievi, del personale della Scuola e del personale delle ditte appaltatrici di servizi presso la Scuola.

La condotta di ogni allievo, anche fuori dai locali della Scuola, deve rispettare il decoro dell'istituzione, le persone e i beni della Scuola.

Gli allievi devono evitare comportamenti che possano disturbare lo studio e il riposo, in particolar modo tra le ore 23:00 e le ore 7:00.

Sono proibiti, in ogni circostanza, i comportamenti che possano ledere o mettere in pericolo, anche indirettamente, l'incolumità fisica propria e altrui.

In base alle disposizioni impartite dalla legge 16 gennaio 2003, n.3, nelle camere e nei locali di uso comune vige il divieto di fumo.

Art. 4 – Tutela della persona

Sono proibiti i comportamenti che possano recare molestia fisica o morale, fondati sulla discriminazione di genere, di appartenenza etnica, di religione e di opinioni politiche.

Chi ritenga di essere stato oggetto di tali comportamenti, o venga a conoscenza del verificarsi di atti di molestia ai danni di altri, deve darne immediata comunicazione alle strutture allo scopo individuate dalla Scuola. Ove la legge non imponga l'obbligo di denuncia, la Scuola si impegna al riserbo nella trattazione dei singoli casi.

E' vietata la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della legislazione vigente, fatti salvi i casi di uso terapeutico consentiti dalla legge e autorizzati dalla Scuola.

Art. 5 – Tutela del patrimonio

Sono vietati i comportamenti che arrechino danno al patrimonio mobiliare e immobiliare della Scuola e di terzi.

E' vietato introdurre nei locali della Scuola animali.

E' vietato introdurre nei locali della Scuola o detenere armi, sostanze esplosive nonché altre sostanze considerate pericolose per la salute delle persone o vietate dalla legislazione antincendio.

E' vietata la detenzione all'interno dei locali della Scuola di sostanze altamente infiammabili, salvo quelle necessarie all'igiene personale, al primo soccorso e medicinali.

E' vietato esporre vasi o oggetti dalla finestra della propria camera, salvo previa autorizzazione dal competente ufficio.

E' vietato ostruire in qualsiasi modo le uscite di emergenza e qualsiasi via di fuga.

E' vietato alterare la disposizione degli arredi degli immobili della Scuola, salvo il collocamento di poster o di quadri purché avvenga in maniera tale da non danneggiare pareti e mobili.

E' vietato danneggiare le aree verdi della Scuola.

E' vietata la messa a dimora di piante estranee al disegno dei giardini e fare un uso improprio delle vasche d'acqua ornamentali e degli arredi da giardino, salvo eccezioni proposte dal rappresentante del collegio e autorizzate dalla Scuola.

Art. 6 – Norme di sicurezza antincendio

Ai fini dell'applicazione delle norme sulla prevenzione degli incendi il collegio è equiparato a una struttura alberghiera e valgono, per questo, tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia.

In caso di emergenza, gli occupanti delle camere dovranno attenersi alle indicazioni di sicurezza presenti nei locali.

E' vietato danneggiare, manomettere o rendere, anche temporaneamente, inservibili gli impianti antincendio.

All'interno delle camere della Scuola è vietato l'uso di dispositivi fornelli o stufe, ferri da stiro, scaldavivande, comunque alimentati, nonché di quanto stabilito dall'allegato A, punto 7, della legge 18 luglio 1980, n. 406.

Titolo II – Funzionamento dei collegi (ai sensi dell'art. 37, ultimo comma, dello Statuto)

Art. 7 – Strutture collegiali

La Scuola garantisce l'alloggio gratuito ai propri allievi negli immobili a ciò deputati, di proprietà o in uso alla Scuola.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la decorrenza per l'utilizzo delle strutture collegiali va dal 1° di ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo. Il servizio viene sospeso durante il mese di agosto e durante i periodi di vacanza stabiliti dal calendario accademico.

Art. 8 – Assegnazione delle camere

Le camere sono assegnate agli allievi del corso ordinario, ai borsisti e, nel caso in cui vi sia disponibilità, agli allievi del corso di perfezionamento della Scuola.

L'assegnazione e la riassegnazione delle camere è effettuata da una apposita commissione di cui fanno parte anche i rappresentanti dei collegi.

Nei casi e con le modalità definite dalla Scuola, anche su proposta dei rappresentanti dei collegi, può essere disposta l'assegnazione di una diversa camera all'allievo degli anni successivi al primo che ne abbia fatto richiesta.

L'allievo riceve in consegna la camera, la custodisce e ne è responsabile personalmente; la camera è personale e ne è vietata la cessione, anche temporanea, a terzi a qualsivoglia titolo.

L'allievo s'impegna a mantenere e a lasciare la camera nelle stesse condizioni in cui l'ha ricevuta, salvo la naturale usura; a tale scopo, alla consegna della camera ogni allievo è tenuto a verificarne le condizioni e a sottoscrivere un verbale di consegna, nel quale sono indicati i componenti d'arredo e lo stato degli stessi e dell'alloggio.

L'allievo è tenuto a segnalare tempestivamente alla portineria del collegio eventuali guasti o anomalie delle strutture, degli impianti e degli arredi.

Alla fine del periodo di soggiorno l'allievo deve comunicare alla portineria del collegio, con almeno tre giorni di anticipo, la data e l'ora in cui intende lasciare l'alloggio in modo da consentire la verifica del suo stato. Qualora sia constatata l'esistenza di danni, si applica l'articolo 23 del presente

regolamento.

Art. 9 – Consegna delle chiavi

All'assegnatario della camera viene personalmente consegnata la chiave; tale chiave è incedibile e ne è vietata la riproduzione per qualsiasi finalità.

I casi di smarrimento o furto della chiave devono essere tempestivamente segnalati alla portineria del collegio.

La portineria del collegio dispone degli originali delle chiavi di tutte le camere del collegio stesso. L'assegnatario dovrà dare comunicazione alla portineria del collegio e riconsegnare le chiavi in caso intenda lasciare il collegio per un periodo superiore alle ventiquattro ore e, comunque, di ogni occasione nella quale egli non pernotti nel collegio.

Art. 10 – Uso delle camere

Ogni assegnatario si impegna a usare la camera solo per i fini propri della stessa.

Il servizio di gestione del collegio fornisce tutta la biancheria di corredo delle camere e dei bagni di pertinenza.

Il servizio di pulizia delle camere è effettuato secondo le modalità previste dalla Scuola. E' previsto il riordino del letto solo in occasione del cambio della biancheria.

Il personale preposto alla gestione dei servizi potrà accedere alle camere ogni volta che se ne ravvisi la necessità, per interventi di manutenzione o per verificare lo stato di mantenimento dei locali e assicurare il normale svolgimento della vita collegiale.

Fatti salvi i casi di evidente emergenza, gli interventi di cui al comma precedente verranno eseguiti a seguito di congruo preavviso e sempre nel rispetto della riservatezza dello stesso.

Il personale addetto al servizio di pulizia dei locali avrà libero accesso alle camere degli allievi nei limiti dell'espletamento del servizio. L'assegnatario della camera può richiedere il rinvio di un intervento di pulizia in casi di comprovata necessità.

Art. 11 – Ospiti esterni e accesso ai collegi

A tutti gli allievi della Scuola è garantito libero accesso ai collegi entro l'orario di apertura degli stessi. Le visite agli allievi da parte di ospiti sono consentite nell'orario di apertura del collegio dalle ore 7.00 alle ore 1.00

L'allievo si impegna a far rispettare il presente regolamento e si assume ogni responsabilità per il comportamento tenuto dai propri ospiti.

Gli ospiti potranno accedere al collegio previa identificazione mediante esibizione al portiere di un documento di riconoscimento. I dati relativi agli accessi saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Gli ospiti possono accedere agli spazi comuni di cui all'articolo seguente, fatta eccezione per le palestre, il cui uso è riservato esclusivamente agli allievi della Scuola.

Art. 12 – Uso degli spazi comuni

Gli allievi possono fare uso degli spazi comuni situati all'interno delle strutture collegiali quali, a titolo di esempio, aule studio/biblioteca, palestre, sale di proiezione, sale musica, sale ricreative con TV e giochi da tavolo, sale computer, ecc.

Gli arredi e la strumentazione presenti negli ambienti comuni non devono subire variazioni di posizione, tranne quelle temporanee connaturate all'utilizzo.

Nei frigoriferi presenti ai piani possono essere contenuti solamente alimenti in confezione integra.

Gli allievi sono tenuti ad etichettare con il proprio nome i prodotti ivi conservati.

Titolo III – Funzionamento degli altri servizi collegiali

Art. 13 – Servizio ristorazione

Il servizio di prima colazione per gli allievi è organizzato presso ogni collegio. Il servizio di mensa, per il pranzo e per la cena, è organizzato presso un'unica sede, ed è assicurato secondo modalità stabilite

dal Consiglio Direttivo.

Il regime alimentare è uguale per tutti, salvo il caso in cui un allievo abbia bisogno di seguire, per riconosciuti motivi di salute o religiosi, un regime dietetico specifico.

Per favorire e incentivare la partecipazione dei professori e dei ricercatori alla vita collegiale e realizzare così il peculiare modello di comunità accademica della Scuola, basato sull'ottimizzazione della comunicazione docenti allievi, i professori e i ricercatori della Scuola possono usufruire della mensa, pagando una tariffa fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Servizio lavanderia

La Scuola assicura un servizio di lavanderia e stireria secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono inoltre messe a disposizione degli allievi, all'interno dei collegi, zone lavanderia e stireria con macchine lavasciuga.

Non è consentito stendere biancheria personale dalle finestre.

Art. 15 – Spazi esterni

La Scuola assicura la presenza di appositi spazi per cicli e motocicli. Sono ammessi a tali spazi solo i mezzi degli allievi provvisti dell'apposita targhetta identificativa fornita dalla Scuola.

Le biciclette non dovranno stazionare in luogo diverso dagli appositi spazi di cui al comma precedente.

Art. 16 – Rappresentanti dei collegi

Per una partecipazione attiva degli allievi alla gestione dei collegi è prevista l'elezione di un rappresentante per ciascun collegio.

L'elezione di tali rappresentanti avviene con cadenza annuale da parte dell'assemblea degli allievi di ciascun collegio.

Tali rappresentanti si assumono il compito di agevolare i rapporti tra la Scuola e le assemblee degli allievi di ciascun collegio e possono essere considerati a tutti gli effetti portavoce di queste ultime.

Essi sono inoltre tenuti a segnalare agli organi della Scuola le eventuali infrazioni al presente regolamento e devono collaborare all'accertamento delle responsabilità annesse.

I responsabili dell'amministrazione della Scuola consultano tali rappresentanti sui provvedimenti riguardanti la vita nei collegi.

Art. 17 – Feste autorizzate

E' consentita l'organizzazione di feste nei locali dei collegi, previa autorizzazione del Direttore della Scuola. A tal fine gli allievi organizzatori presentano, almeno sette giorni prima della data prevista per lo svolgimento della festa, apposita richiesta scritta contenente l'indicazione della data e del luogo di svolgimento della festa e del numero previsto dei partecipanti, che dovrà essere limitato a quello consentito dalle norme di sicurezza.

Gli allievi organizzatori saranno ritenuti responsabili del comportamento dei partecipanti e degli eventuali danni arrecati a beni e attrezzature della Scuola, nonché del ripristino dei locali utilizzati (pulizia, riordino, ecc.).

Art. 18 – Attività sportive e ricreative

La Scuola mette a disposizione degli allievi strumenti musicali collocati nei vari collegi, nonché un servizio di prestito di film, musica, libri e partiture.

La Scuola mette a disposizione presso i collegi alcuni locali ad uso palestra, a cui gli allievi accedono liberamente. Le attrezzature sportive collocate in tali locali sono utilizzate sotto la diretta responsabilità degli allievi che ne fanno uso, i quali rispondono anche dei danni eventualmente derivanti dall'uso improprio. Gli allievi si impegnano a mantenere in ordine i locali e gli attrezzi, a segnalare alla portineria del collegio ove la palestra è situata o danni e a rispettare le norme in materia di sicurezza. La Scuola può stipulare apposite convenzioni con strutture esterne per le finalità di cui ai commi precedenti.

Art. 19 – Aule computer e servizi di rete

La Scuola fornisce agli allievi la disponibilità di appositi locali dotati di computer collegati in rete. Gli allievi possono altresì accedere alla rete direttamente dalle loro camere utilizzando un computer personale.

In ogni caso, l'accesso alla rete avviene previo accreditamento secondo la normativa vigente in materia e comporta la personale responsabilità sul corretto utilizzo.

Art. 20 – Assicurazione

Gli assegnatari di alloggio della Scuola sono assicurati contro gli infortuni che possano verificarsi nell'ambito di residenza, e in generale nel contesto di tutte le attività della Scuola, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con polizze assicurative all'uopo stipulate dalla Scuola.

La Scuola, oppure il gestore del collegio per le strutture gestite mediante esternalizzazione del servizio, non risponde dei furti che gli allievi dovessero subire all'interno della struttura, né per i danni volontariamente cagionati dagli allievi nei confronti di altri allievi o di terzi.

Art. 21 – Servizio di consulenza psicologica

La Scuola offre agli allievi un servizio di assistenza psicologica, con psicologi della U.O. Psicologia della AUSL 5 di Pisa, sulla base di apposita convenzione con la quale sono individuate le modalità di fruizione del servizio.

Titolo IV – Attività autogestite (ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto)

Art. 22 – Fondo per le attività culturali e ricreative

Il Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo, destina apposite risorse per iniziative a carattere culturale, formativo, sportivo e ricreativo da realizzarsi sotto la diretta responsabilità degli allievi individuati dall'Assemblea generale degli Allievi.

Le decisioni sulla ripartizione delle risorse sono assunte dall'Assemblea generale degli Allievi; la Scuola si riserva peraltro di valutare la compatibilità delle iniziative proposte con gli scopi statutari dell'ente, e in generale con la normativa vigente.

A tutti gli allievi è garantita in ogni caso la possibilità di avanzare in qualsiasi momento, attraverso i propri delegati, proposte in merito ad attività formative, culturali, sportive e del tempo libero non altrimenti previste, per le quali la Scuola sia chiamata a sostenere una qualche spesa o onere organizzativo.

La gestione amministrativa e contabile del fondo per le attività di cui al presente articolo è effettuata dalla Scuola.

Titolo V – Disposizioni generali e finali

Art. 23 – Responsabilità

Fermi restando i diversi profili di responsabilità civile, penale e amministrativa, i comportamenti in violazione delle prescrizioni o dei divieti previsti dal presente regolamento hanno rilevanza disciplinare, e sono sanzionabili secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico e Interno. L'autore del danno è tenuto a risarcirlo secondo le norme civilistiche; qualora la Scuola sia condannata ad una sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento del danno cagionato a terzi, essa si rivarrà sull'autore del danno. La Scuola può richiedere il risarcimento anche mediante reintegrazione in forma specifica.

Art. 24 – Applicazione ed entrata in vigore

Ove non diversamente specificato, le norme relative agli allievi si applicano a qualsiasi altro utilizzatore dei servizi e dei beni della Scuola.

Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.